

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

COPIA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Ing. Angelo BUONO

F.to: Dott.ssa Francesca BASTA



COMUNE DI MIGLIONICO

C.A.P. 75010

PROVINCIA DI MATERA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 12

ADUNANZA STRAORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000:

X Viene affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20 MAR. 2015 (art.32, commi 1 e 5 della L.n.69/2009);

Dalla residenza municipale li 20 MAR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Francesca BASTA

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Miglionico, 20 MAR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Francesca BASTA

Il sottoscritto, inoltre,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il 19 MAR. 2015 perché:

X stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n.267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n.267/2000);

Dalla residenza municipale li 20 MAR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Francesca BASTA

OGGETTO: PIANO DI FABBRICAZIONE DEL COMUNE DI MIGLIONICO APPROVATO CON D.P.G.R. N.111 DELL'1.02.1982 - ZONA "A" VECCHIO CENTRO. SPECIFICAZIONE, INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE BASILICATA N.6 DEL 04.06.2008 E RELATIVE DIRETTIVE AMMINISTRATIVE APPROVATE CON D.G.R. N°1274 DEL 27.07.2010 E D.G.R. N°276 DEL 12.03.2013 NONCHE' DEL DISCIPLINARE DELLA CLASSIFICAZIONE (IN ATTUAZIONE DEL DELL'ART.24 C.1 DELLA L.R. N.6/2008).

L'anno duemilaquindici, nel giorno diciannove del mese di Marzo, alle ore 18,36 in Miglionico, nell'Auditorium del Castello del Malconsiglio, convocato nelle forme prescritte dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale.

Sono presenti :

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1. BUONO Angelo - SINDACO	X	
2. PICCINNI Michele		X
3. PERRINO Antonio	X	
4. SCARCIA Ermanno Gabriele	X	
5. CORLETO Antonio	X	
6. PACE Michele	X	
7. MANZARA Anna Maria	X	
8. CASELLA CECERE Agata	X	
9. DIGIOIA Antonio		X
10. SIGNORELLA Orazio		X
11. DIMUCCI Ivana		X

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Basta.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni a termine dell'art. 38 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 essendo questa la prima convocazione, il Sig. BUONO Angelo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce ed illustra il punto posto all'o.d.g..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che con D.P.G.R. n.111 dell'1.02.1982 avveniva l'approvazione del vigente Piano di Fabbricazione del Comune di Miglionico;
- Che il Comune di Miglionico ha in corso lo studio e l'approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.16 della L.R. 23/99 e succ. mod. ed int., e che lo stato del relativo Procedimento ha portato alla convocazione della Conferenza di Pianificazione n.3 regolarmente tenuta in data 26 maggio 2011, come risulta dal Verbale relativo;
- Che è volontà dell'Amministrazione comunale di Miglionico procedere ad una "specificazione, integrazione e completamento delle norme tecniche di attuazione Piano di Fabbricazione del Comune di Miglionico approvato con D.P.G.R. n.111 dell'1.02.1982 - Zona " A " Vecchio Centro, così da renderlo, nello more della approvazione del Regolamento urbanistico e delle successive fasi della programmazione e regolamentazione dell'intero territorio comunale, più aderente alle esigenze che man mano vengono evidenziate dalle attività economiche, ovvero dalla ricezione ed ospitalità legate all'uso del Territorio;
- Che tale necessità si impone anche con un forte aspetto sociale ed economico, se si pensa che talune attività concorrono alla formazione del reddito delle popolazioni che traggono dall'uso sostenibile del territorio una fonte di reddito per se e le loro famiglie;
- Che, inoltre, talune attività possono essere oggetto di provvidenze economiche previste per Legge rispetto alle quali l'Amministrazione comunale intende assumere un ruolo attivo e propositivo non facendosi trovare impreparata.
- Che, stante la fase di perdurante crisi economica in atto, da parte dell'Amministrazione comunale si intende incentivare ed incoraggiare un utilizzo proficuo di eventuali provvidenze previste per Legge rivenienti da iniziative tese all'utilizzo della - Zona A Vecchio Centro - affinché possano risultare un utile volano economico per i Cittadini di Miglionico;

DATO ATTO

1. Che, per quanto riguarda le attività riconducibili alla Disciplina della Classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata, quest'ultima si è dotata nel corso degli anni di una specifica regolamentazione legislativa facente capo alla L.r. n.6 del 04.06.2008 e relative Direttive Amministrative approvate con D.G.R. n°1274 del 27.07.2010 e D.G.R. n°276 del 12.03.2013, nonché del Disciplinare della Classificazione della stessa L.r. n.6 del 04.06.2008;
2. Che, all'interno della Normativa citata al punto 1. che precede, sono presenti riferimenti idonei a poter prevedere all'interno dei Centri Storici – Centri Vecchi – Borghi Antichi, la possibilità di utilizzo dei fabbricati esistenti per l'uso ricettivo ed in particolare quelle che fanno riferimento alle:
 - i. Strutture extralberghiere di cui all'art.5 della L.r. n.6 del 04.06.2008;
 - ii. altre Strutture ricettive di cui all'art.9 della L.r. n.6 del 04.06.2008;

DATO ATTO

3. Che, sull'oggetto di cui alla presente proposta di Deliberazione, è intervenuta un fase interlocutoria con il tecnico Pianificatore incaricato del redigendo R.U., Arch. Giancarlo De Angelis, il quale, con nota prot. n.1949 del 13.03.2015, ha espresso parere favorevole agli insediamenti del tipo fra quelli elencati al punto 2 che precede del seguente tenore : **“sono compatibili con le destinazioni d'uso ammesse nel Vecchio Centro Storico – Zona A - secondo quanto stabilito dalla Normativa**

Tecnica di Attuazione del vigente Piano di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n.111 dell'1.02.1982, anche in ordine alla inedificabilità di nuovi volumi, giacché tutte riconducibili all'accezione più generale del regime d'uso <Insediativo Residenziale>, le strutture ricettive e di ospitalità di seguito elencate:

- i. **Strutture ricettive extralberghiere di cui all'art.5 della L.r. n.6 del 04.06.2008, nei limiti di quelle chiaramente compatibili con la zona omogenea "A" e precisamente:**
 - a. **Case per ferie;**
 - b. **Case religiose di ospitalità;**
 - c. **Centri soggiorno studi;**
 - d. **Ostelli per la gioventù;**
 - e. **Affittacamere;**
 - f. **Affittacamere in esercizi di ristorazione;**
 - g. **Case e appartamenti per vacanze;**
 - h. **Attività ricettive di bed & breakfast**

- ii. **Altre Strutture ricettive di cui all'art.9 della L.r. n.6 del 04.06.2008**

Fermo restando l'acclarata sostanziale compatibilità urbanistica delle predette strutture ricettive al vigente Piano di Fabbricazione, è fatta salva la prevalenza gerarchica delle norme di settore che disciplinano la materia delle "strutture ricettive e di ospitalità" nella Regione Basilicata, a cui ogni singolo intervento dovrà in ogni caso attenersi e precisamente : Legge Regione Basilicata n.6 del 04.06.2008 e relative Direttive amministrative approvate con d.g.r. n°1274 del 27.07.2010 e d.g.r. n°276 del 12.03.2013 nonche' del Disciplinare della classificazione (in attuazione del dell'art.24 c.1 della l.r. n.6/2008);

CONSIDERATO

- Che il vigente Piano di fabbricazione per quanto riguarda Zona "Vecchio Centro"del territorio comunale così ne attua la previsione :

DESTINAZIONE DI ZONA: ZONA " A " O VECCHIO CENTRO

Sono consentite opere di consolidamento e di restauro, nonché opere di demolizioni, nuove costruzioni e sopraelevazioni subordinatamente alla preventiva redazione ed approvazione (ai sensi dell'art.8 della legge n. 765 del 6.8.1967) di studi planovolumetrici di iniziativa pubblica o privata, estesi ad idonei settori di intervento.

a). E' vietata l'alterazione degli edifici di valore architettonici e/o storico ambientali, in tali edifici sono consentiti esclusivamente gli interventi che abbiano fini di restauro, consolidamento statico e risanamento, a condizione che non ne risultino alterate le caratteristiche, le densità edilizie e fondiaria non devono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico ed artistico. Gli edifici che non appartengono alla precedente categoria possono formare oggetto anche di opere di trasformazione e rinnovamento purché le caratteristiche architettoniche siano tali da uniformarsi, per quanto riguarda soprattutto i colori e materiali, a quelli dell'ambiente.

b)- Nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni il volume complessivo dell'edificio non deve superare in ogni caso i 5 mc./mq. di lotto edificabile.

c)- L'altezza massima dell'edificio deve uniformarsi al profilo stradale nelle successioni di facciate nel quale viene ad inserirsi e comunque non può superare l'altezza delle costruzioni adiacenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture.

E' consentito comunque raggiungere l'altezza dei due piani fuori terra (m. 8,50 complessivi del piano di marciapiede), purché il profilo trasversale dell'edificio sia contenuto nell'inclinazione di 60° a partire dal piede del fabbricato prospiciente.

d) – Nel caso di restauro, risanamento, trasformazione, le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoche recenti e prive di valore storico e/o ambientali. Per nuove costruzioni è prevista

in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10,00 fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, fermo restando il disposto dell'art. 9 del D.M. 2.4.68 n. 1444.

Sono ammesse distanze inferiori in presenza di piani planivolumetrici estesi ad idonei settori d'intervento.

e) – Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e trasformazioni deve essere prevista una superficie di parcheggio in area privata pari ad 1 mq. per ogni 20 mc. costruzione.

- Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 21.04.2008, sono stati aggiornati i contributi per il rilascio di titoli abilitativi ai sensi dell'art.16 del d.P.R. n°380/2001 e ss. mm. ed ii.;
- Che, con riferimento alle attività di cui alla presente Deliberazione la determinazione degli Oneri concessori per l'ottenimento ed il ritiro dei titoli abilitativi ai sensi del d.P.R. n°380/2001 e ss. mm. ed ii., si ritengono assorbite nelle previsioni della D.C.C. n° 5 del 21.04.2008;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 49 del sopracitato decreto è stato chiesto ed ottenuto il parere favorevole sulla proposta, inserito anche a tergo del presente atto:

- del responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli e palesi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. La narrativa che precede è parte integrante della presente Deliberazione;
2. Di prendere atto che, sull'oggetto di cui alla presente Deliberazione, è intervenuta un fase interlocutoria con il tecnico Pianificatore incaricato del redigendo R.U., Arch. Giancarlo De Angelis, il quale, con nota prot. n.1949 del 13.03.2015, ha espresso parere favorevole agli insediamenti del tipo fra quelli elencati al punto 2 che precede del seguente tenore : **“sono compatibili con le destinazioni d'uso ammesse nel Vecchio Centro Storico – Zona A - secondo quanto stabilito dalla Normativa Tecnica di Attuazione del vigente Piano di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n.111 dell'1.02.1982, anche in ordine alla inedificabilità di nuovi volumi, giacché tutte riconducibili all'accezione più generale del regime d'uso <Insediativo Residenziale>, le strutture ricettive e di ospitalità di seguito elencate:**
 - i. **Strutture ricettive extralberghiere di cui all'art.5 della L.r. n.6 del 04.06.2008, nei limiti di quelle chiaramente compatibili con la zona omogenea “A” e precisamente:**
 - a. **Case per ferie;**
 - b. **Case religiose di ospitalità;**
 - c. **Centri soggiorno studi;**
 - d. **Ostelli per la gioventù;**
 - e. **Affittacamere;**
 - f. **Affittacamere in esercizi di ristorazione;**
 - g. **Case e appartamenti per vacanze;**
 - h. **Attività ricettive di bed & breakfast**
 - ii. **Altre Strutture ricettive di cui all'art.9 della L.r. n.6 del 04.06.2008**

Fermo restando l'acclarata sostanziale compatibilità urbanistica delle predette strutture ricettive al vigente Piano di Fabbricazione, è fatta salva la prevalenza gerarchica delle norme di settore che disciplinano la materia delle “strutture ricettive e di ospitalità” nella Regione Basilicata, a cui ogni singolo intervento dovrà in ogni caso attenersi e precisamente : Legge Regione Basilicata n.6 del 04.06.2008 e relative Direttive amministrative approvate con d.g.r. n°1274 del 27.07.2010 e d.g.r. n°276 del 12.03.2013 nonche' del

Disciplinare della classificazione (in attuazione del dell'art.24 c.1 della l.r. n.6/2008);

3. La norma che regolamento la edificazione nel vigente Piano di Fabbricazione per quanto riguarda le zone **Vecchio Centro Storico – Zona A** del territorio comunale è così specificata, integrata e completata:

DESTINAZIONE DI ZONA: ZONA “ A ” O VECCHIO CENTRO

Sono consentite opere di consolidamento e di restauro, nonché opere di demolizioni, nuove costruzioni e sopraelevazioni subordinatamente alla preventiva redazione ed approvazione (ai sensi dell'art.8 della legge n. 765 del 6.8.1967) di studi planivolumetrici di iniziativa pubblica o privata, estesi ad idonei settori di intervento.

a). E' vietata l'alterazione degli edifici di valore architettonici e/o storico ambientali, in tali edifici sono consentiti esclusivamente gli interventi che abbiano fini di restauro, consolidamento statico e risanamento, a condizione che non ne risultino alterate le caratteristiche, le densità edilizie e fondiaria non devono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico ed artistico. Gli edifici che non appartengono alla precedente categoria possono formare oggetto anche di opere di trasformazione e rinnovamento purché le caratteristiche architettoniche siano tali da uniformarsi, per quanto riguarda soprattutto i colori e materiali, a quelli dell'ambiente.

b)- Nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni il volume complessivo dell'edificio non deve superare in ogni caso i 5 mc./mq. di lotto edificabile.

c)- L'altezza massima dell'edificio deve uniformarsi al profilo stradale nelle successioni di facciate nel quale viene ad inserirsi e comunque non può superare l'altezza delle costruzioni adiacenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture.

E' consentito comunque raggiungere l'altezza dei due piani fuori terra (m. 8,50 complessivi del piano di marciapiede), purché il profilo trasversale dell'edificio sia contenuto nell'inclinazione di 60° a partire dal piede del fabbricato prospiciente.

d) – Nel caso di restauro, risanamento, trasformazione, le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoche recenti e prive di valore storico e/o ambientali. Per nuove costruzioni è prevista in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10,00 fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, fermo restando il disposto dell'art. 9 del D.M. 2.4.68 n. 1444.

Sono ammesse distanze inferiori in presenza di piani planivolumetrici estesi ad idonei settori d'intervento.

e) – Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e trasformazioni deve essere prevista una superficie di parcheggio in area privata pari ad 1 mq. per ogni 20 mc. costruzione.

“sono compatibili con le destinazioni d'uso ammesse nel Vecchio Centro Storico – Zona A - secondo quanto stabilito dalla Normativa Tecnica di Attuazione del vigente Piano di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n.111 dell'1.02.1982, anche in ordine alla inedificabilità di nuovi volumi, giacché tutte riconducibili all'accezione più generale del regime d'uso <Insediativo Residenziale>, le strutture ricettive e di ospitalità di seguito elencate:

- i. **Strutture ricettive extralberghiere di cui all'art.5 della L.r. n.6 del 04.06.2008, nei limiti di quelle chiaramente compatibili con la zona omogenea “A” e precisamente:**
 - i. **Case per ferie;**
 - j. **Case religiose di ospitalità;**
 - k. **Centri soggiorno studi;**
 - l. **Ostelli per la gioventù;**
 - m. **Affittacamere;**
 - n. **Affittacamere in esercizi di ristorazione;**
 - o. **Case e appartamenti per vacanze;**
 - p. **Attività ricettive di bed & breakfast**

- ii. **Altre Strutture ricettive di cui all'art.9 della L.r. n.6 del 04.06.2008**

Fermo restando l'acclarata sostanziale compatibilità urbanistica delle predette strutture ricettive al vigente Piano di Fabbricazione, è fatta salva la prevalenza gerarchica delle norme di settore che disciplinano la materia delle "strutture ricettive e di ospitalità" nella Regione Basilicata, a cui ogni singolo intervento dovrà in ogni caso attenersi e precisamente : Legge Regione Basilicata n.6 del 04.06.2008 e relative Direttive amministrative approvate con d.g.r. n°1274 del 27.07.2010 e d.g.r. n°276 del 12.03.2013 nonche' del Disciplinare della classificazione (in attuazione del dell'art.24 c.1 della l.r. n.6/2008);

4. Di dare atto che, con riferimento alle attività di cui alla presente Deliberazione la determinazione degli Oneri concessori per l'ottenimento ed il ritiro dei titoli abilitativi ai sensi del d.P.R. n°380/2001 e ss. mm. ed ii., si ritengono assorbite nelle previsioni della D.C.C. n° 5 del 21.04.2008;
5. Di inviare copia della presente Deliberazione alla Regione Basilicata, Dipartimento Assetto del Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Trasporti – Ufficio urbanistica e Tutela del paesaggio Sede di Matera, per la presa d'atto e deposito;
6. La presente Deliberazione entra in vigore a far dal quinto giorno successivo alla data di ricevimento della stessa da parte della Regione Basilicata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente
Con separata e conforme votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA

Ha espresso parere favorevole sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

f.to: Ing. Montesano Berardino